



F110222 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PC ELETTROMEDICALI PER REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA E/O SALE OPERATORIE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA.

**(CIG. 9282783ADB – CUP E36G21004850006)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Verona li

IL DIRETTORE  
(UOC) SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI  
Ing. Maurizio Lorenzi





Art. 1 Oggetto dell'appalto .....	3
Art. 2 Caratteristiche tecniche.....	3
Art. 3 Valore presunto della fornitura e installazione .....	3
Art. 4 Durata del contratto .....	4
Art. 5 Diritto di Opzione.....	4
Art. 6 Valutazione dell'offerta e Criterio di Aggiudicazione .....	4
Art. 7 Sicurezza sul lavoro - DUVRI.....	4
Art. 8 Controllo quali – quantitativo.....	6
Art. 9 Collaudo e documentazione di accompagnamento .....	6
Art. 10 Oneri a carico della ditta Aggiudicataria – garanzia full risk – parti di ricambio. ....	6
Art. 11 Responsabilità dell'Appaltatore.....	7
Art. 12 Controversie e Penali.....	7
Art. 13 Recesso unilaterale - Risoluzione anticipata del contratto .....	7
Art. 14 Deposito cauzionale definitivo .....	8
Art. 15 Divieto di Cessione del contratto.....	9
Art. 16 Fatturazione e pagamenti.....	9
Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari .....	10
Art. 18 Normativa sul trattamento dei dati personali.....	10
Art. 19 Foro giudiziario esclusivo .....	11
Art. 20 Responsabile dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 21 Rinvio alla normativa civilistica.....	11





## **Art. 1** **Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato stabilisce norme, prescrizioni e oneri generali nonché determina le condizioni tecniche per l'affidamento della fornitura di n. 80 PC Elettromedicali per reparti di Terapia Intensiva e/o Sale Operatorie dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

## **Art. 2** **Caratteristiche tecniche**

### **Caratteristiche tecniche minime salvo dove diversamente specificato per n. 80 PC ELETTRMEDICALI**

- PC elettromedicale All in One adatto all'utilizzo in Terapia Intensiva e/o Sala Operatoria
- Apparecchiatura di tipo medicale rispondente alla direttiva 93/42 e s.m.i. oppure conforme alla norma IEC 60601-1"
- Processore: intel Core I7 almeno 10a generazione
- RAM 16 GB
- Hard Disk SSD 256GB
- Cabinet:
  - Il PC, incluso il monitor e preferibilmente l'alimentatore, dovrà essere completamente integrato in un unico alloggiamento chiuso, resistente all'acqua e alle polveri. Grado di protezione almeno IP 65
  - Facilmente lavabile e disinfettabile.
  - Sistema di raffreddamento passivo senza slot di ventilazione e fanless
  - Completo di attacco VESA
- Monitor: 21" full HD
- Interfaccia di rete: 10/100/1000 Mbit/s integrata WOL
- Porte I/O almeno:
  - 1 porta per il microfono
  - 1 porta per le cuffie o diffusori acustici
  - 1 porta RJ45 rete
  - 1 porta VGA e/o DVI
  - porte USB (preferibilmente almeno 4)
- Completo di tastiera lavabile e sanificabile grado di protezione almeno IP65
- Completo di mouse lavabile e sanificabile grado di protezione almeno IP65
- Sistema operativo almeno Microsoft Windows 10 Professional 64 bit ITA preinstallato in fabbrica legato al seriale della macchina

## **Art. 3** **Valore presunto della fornitura e installazione**

L'importo stimato dell'appalto di fornitura e installazione di n. 80 PC elettromedicali è pari a Euro 214.00,00 (duecentoquattordicimila/00) oltre I.V.A 22%





**Art. 4**  
**Durata del contratto**

L'esecuzione della fornitura, installazione e collaudo ha la durata di 180 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

**Art. 5**  
**Diritto di Opzione**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona ha la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016, a sua insindacabile discrezionalità, di acquistare agli stessi prezzi, patti e condizioni, ulteriori PC elettromedicali, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 214.00,00 oltre IVA.

**Art. 6**  
**Valutazione dell'offerta e Criterio di Aggiudicazione**

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, così come previsto dall'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Non sono ammesse offerte parziali.

In caso di preventivi uguali da parte di due o più operatori economici, si procederà a richiedere agli stessi una nuova eventuale offerta migliorativa. In caso di nuove offerte migliorative uguali si procederà al sorteggio.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una solo preventivo validamente presentato, purché ritenuto congruo e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.

E' fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'affidamento qualora nessun preventivo risulti congruo o idoneo in relazione all'oggetto del presente contratto.

**Art. 7**  
**Sicurezza sul lavoro - DUVRI**

Ai sensi del D.lgs 81/2008, della legge n.123/07 e secondo quanto disposto con determinazione dell'autorità di vigilanza dei contratti pubblici n.3 del 18/03/08 e ss.ii.mm., la Stazione Appaltante, in concerto con l'Appaltatore, dovrà redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), con evidenziati pericoli e rischi da interferenze con conseguente valutazione dei costi in materia di sicurezza.

La Ditta Appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi previsti in ambito ospedaliero (chimico, fisico, biologico, radiazioni ionizzanti, radioisotopi...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel Documento di Valutazione dei Rischi (Estratto del DVR) dell'AOUIVR nei documenti allegati.

La Ditta che intende partecipare alla gara dovrà dichiarare di avere preso visione, prima della formulazione dell'offerta, delle 18 schede dei rischi (facenti parti del DVR dell'A.O.U.I.), avendole consultate sul sito internet aziendale [www.aovr.veneto.it](http://www.aovr.veneto.it) alla voce "Lavoro / Bandi di gara e contratti / Documentazione" e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo





svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto, come richiesto dall'art. 26 comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e di disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

Sulla base delle informazioni riportate nel citato DVR e congiuntamente al sopralluogo presso i siti oggetto dell'appalto le ditte offerenti dovranno predisporre uno sconto sull'importo a base di gara che tenga anche in considerazione gli aspetti della sicurezza per l'appalto di che trattasi.

I costi relativi alla sicurezza propri della ditta appaltatrice, connessi alla presente procedura di gara e non soggetti a ribasso, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo del servizio ed evidenziati, a parte, nel documento costituente l'offerta economica. Essi dovranno comprendere gli apprestamenti necessari per le lavorazioni in quota e nei luoghi confinati, gli interventi nei locali il cui accesso è disciplinato dall'Esperto Qualificato AOUIVR (reti medicina nucleare) e dal Chimico Responsabile Tecnico della Centrale ETO.

La ditta appaltatrice, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dell'appalto, dovrà fornire copia in formato elettronico al RUP/DEC AOUIVR e al RSPP AOUIVR del proprio DVR e delle procedure che intende utilizzare (POS) per l'espletamento dell'appalto (indirizzi mail [servizio.tecnico@aovr.veneto.it](mailto:servizio.tecnico@aovr.veneto.it) e [prevenzione.protezione@aovr.veneto.it](mailto:prevenzione.protezione@aovr.veneto.it)), prendendo contestualmente accordi con entrambi i Servizi per fissare la data della prima riunione di coordinamento (obbligatoria). Nel corso dell'incontro dovrà essere compilata e sottoscritta dalle parti la modulistica aziendale per la redazione del DUVRI definitivo che dovrà essere allegato al contratto.

D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)

Le attività disciplinate dal presente CSA richiedono tutte la preventiva valutazione dei rischi interferenti essendo effettuate durante lo svolgimento della normale attività ospedaliera dell'AOUI.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, vanno considerate le seguenti eventualità:

- il possibile scontro tra mezzi di trasporto per persone o cose nelle zone di viabilità interna e/o esterna;
  - il possibile investimento di persone;
  - inciampo su attrezzi nelle aree non delimitate;
  - le conseguenze legate alla sospensione temporanea delle forniture, p.es. elettrica o idrica;
  - scivolamenti su aree bagnate;
  - caduta di oggetti dall'alto;
  - un aggravamento nelle situazioni di emergenza;
  - lavorazioni in quota;
  - lavorazioni in ambiente confinato
  - lavorazioni in ambiente a rischio esposizione a radiazioni ionizzanti
  - lavorazioni in ambiente a rischio esposizione a ossido di etilene.
- Lavori in ambienti con rischio biologico da droplet, aereo e da contatto.

La valutazione dei rischi interferenziali che non fossero stati evidenziati nel presente capitolato e/o in fase di sopralluogo o derivanti dalle procedure che la ditta appaltatrice intenderà adottare, sarà oggetto della riunione di cooperazione e coordinamento che si terrà prima della consegna del servizio nel corso della quale verrà anche sottoscritto il DUVRI definitivo da allegare al contratto (modulistica interna AOUIVR MAG S17 e MAG S18).





I costi della sicurezza previsti per l'eliminazione o riduzione delle interferenze per il servizio oggetto dell'appalto sono pari a Euro 0, in quanto le medesime possono essere eliminate o mitigate con accorgimenti organizzativi, quali ad esempio lo sfasamento spazio/temporale delle attività.

### **Art. 8** **Controllo quali – quantitativo**

Il controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna della fornitura.

La quantità sarà quella accertata presso l'Ufficio Arrivi dell'AOUI Verona e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Il controllo qualitativo sarà effettuato all'atto del collaudo.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resto inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'Amministrazione dell'Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

In caso di mancata rispondenza ai requisiti richiesti, l'Amministrazione restituirà al fornitore il bene, che dovrà essere sostituito entro il termine indicato dall'Amministrazione stessa.

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali comporterà la facoltà dell'Amministrazione a procedere a norma di quanto previsto nel CSA.

Non si darà luogo al pagamento di fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute e alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

La regolare esecuzione della fornitura è verificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

### **Art. 9** **Collaudo e documentazione di accompagnamento**

Il collaudo della/e apparecchiatura/e in oggetto è obbligatorio e deve avvenire in contraddittorio con il SIC o personale indicato dal SIC. La Ditta dovrà contattare il SIC al numero 0458121531 al fine di concordare la data di consegna e la data di collaudo. Inoltre la Ditta, una volta consegnata l'apparecchiatura/e, dovrà effettuare corsi di formazione al personale (medici, tecnici, fisici sanitari...). Il collaudo dell'apparecchiatura/e è obbligatorio. La ditta, al fine della liquidazione della fattura, dovrà inviare copia del proprio verbale di collaudo, firmato obbligatoriamente dal responsabile dell'U.O., al SIC.

Documentazione. In sede di collaudo la ditta dovrà fornire una copia cartacea del manuale d'uso a corredo di ogni apparecchiatura, dovrà fornire inoltre in formato elettronico al personale del SIC o personale indicato dal SIC una copia del manuale d'uso e del manuale di service. La ditta inoltre deve comunicare tutti gli eventuali codici di accesso o password richieste per la corretta e completa manutenzione dell'apparecchiatura da parte del personale tecnico incaricato dall'AOUI Verona. Nessun codice o password potrà essere di conoscenza esclusiva della ditta fornitrice/produttrice.

### **Art. 10** **Oneri a carico della ditta Aggiudicataria – garanzia full risk – parti di ricambio.**

La garanzia richiesta è di un anno. Durante l'intero periodo di garanzia gli oneri saranno a carico della ditta aggiudicataria per: manutenzione correttiva, preventiva ed eventuali materiali usurabili (filtri, parti





non monouso, kit di manutenzione, cavi, eventuali bombole di calibrazione...), aggiornamenti software, verifiche di sicurezza e controlli di qualità come indicato nel manuale dello strumento e secondo le direttive e/o norme tecniche applicabili. L'assistenza in garanzia dovrà essere quindi almeno pari a quanto previsto per un contratto full-risk omnicomprensivo, senza l'esclusione di alcuna parte di ricambio o usurabile.

### **Art. 11** **Responsabilità dell'Appaltatore**

La ditta aggiudicataria è responsabile per tutti i danni causati da essa o da propri dipendenti a persone fisiche oppure ad animali o cose di proprietà della Stazione Appaltante, di terzi o della Ditta stessa. La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 12** **Controversie e Penali**

Ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs n. 50/2016 è prevista l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella misura giornaliera tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

### **Art. 13** **Recesso unilaterale - Risoluzione anticipata del contratto**

L'AOUI Verona avrà il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del C.C. tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguite o del mancato guadagno;
- b) in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- c) nei casi di subappalto non autorizzato.

Con il recesso del contratto sorge in capo all'AOUI Verona il diritto di affidare a terzi la fornitura, il servizio di installazione e la parte rimanente di questi, in danno alla Ditta inadempiente.

L'AOUI Verona, inoltre, potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. risolvere di diritto il contratto:

- d) dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile), relative all'esecuzione dell'appalto;
- e) nei casi di subappalto non autorizzato;
- f) nei casi previsti dal precedente articolo;





g) in caso di verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso di cui sono stati destinati;

h) in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

i) in caso di accertamento della non veridicità della documentazione fornita in sede di gara o di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Alla ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dell'A.O.U.I. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte l'AOUI Verona e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

#### Art. 14

#### Deposito cauzionale definitivo

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (Iva esclusa)

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda

L'importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l'Appaltatore risulti in possesso delle certificazioni previste all'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., nella misura ivi indicata. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà presentare alla Stazione Appaltante copia delle predette certificazioni in corso di validità.

La garanzia dovrà essere presentata:

- in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dall'istituto garante e dal concorrente;  
oppure
- in formato elettronico copia conforme all'originale cartaceo del documento in questione, in possesso del contraente, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente medesimo. In tale ipotesi il concorrente dovrà accompagnare tale copia conforme da un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal concorrente.

Il soggetto garante deve essere un'impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.





La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e rimane vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. Sarà restituita all'Appaltatore entro 30 giorni dalla liquidazione dell'importo contrattuale o dalla definizione di tutte le ragioni di debito o credito e di ogni altra eventuale pendenza.

### **Art. 15 Divieto di Cessione del contratto**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura senza l'autorizzazione preventiva dell'AOUI Verona conformemente alla disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La cessione e il sub-appalto non autorizzati sciolgono il contratto e fanno sorgere di diritto per l'AOUI Verona all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

### **Art. 16 Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente, **con esplicito riferimento al documento di trasporto, al numero dell'ordine e al n. CIG**, nonché dell'esatto numero di filtri consegnati nel mese, con indicazione del relativo codice prodotto.

L'AOUI Verona sarà obbligata a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi alla piattaforma ministeriale NSO.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014) le fatture emesse a partire dal 31 marzo 2015 dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013; decorsa tale data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per tali finalità, questa Amministrazione ha definito i propri uffici predisposti al ricevimento delle fatture elettroniche, abbinati ad un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Si fornisce un ulteriore dettaglio delle informazioni riferibili alla scrivente Azienda necessarie per l'invio della fattura elettronica:

Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona  
Codice Fiscale e Partita IVA: 03901420236  
Indirizzo PEC: [protocollo.aovr@pecveneto.it](mailto:protocollo.aovr@pecveneto.it)  
Codice IPA: **aoui\_ve**  
Codice Univoco Ufficio: **2CAARN** (Servizio Tecnico Sezione Forniture)

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione di fornitura e installazione da parte del DEC.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato come D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.

Informazioni relative al meccanismo della "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" Split Payment.

Si ricorda la necessità di indicare nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti".





Si informa, inoltre, che l'AOUI ha optato per l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi come previsto all'art. 3 comma 1 del Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 192/2012.

### **Art. 17** **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le ditte appaltatrici, subappaltatrici e sub contraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a.

Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati elusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

I medesimi soggetti dovranno comunicare al Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al predetto periodo, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli appaltatori dei lavori/servizi/forniture dovranno assumere contrattualmente, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata si riserva pertanto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e la Prefettura – ufficio del Governo territorialmente competente.

Questa Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti relativi ai lavori/servizi/forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

### **Art. 18** **Normativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura cui si riferisce il presente avviso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo richiamato. Titolare del trattamento è Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (informativa pubblicata sul sito aziendale al seguente link: <https://www.aovr.veneto.it/informativa-operatori-economici>)





**Art. 19**  
**Foro giudiziario esclusivo**

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

In ogni caso nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, il contraente non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità dell'A.O.U.I. di rivalersi per gli eventuali danni subiti..

**Art. 20**  
**Responsabile dell'esecuzione del contratto**

Nel provvedimento di aggiudicazione l'A.O.U.I. Verona procederà ad individuare il Direttore dell'esecuzione del contratto a cui sono delegati i compiti di sicurezza connessi al contratto. L'A.O.U.I. Verona comunicherà il nominativo alla Ditta nella lettera-contratto.

**Art. 21**  
**Rinvio alla normativa civilistica**

Per quanto non previsto dal presente C.S.A., si fa riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, nonché, in quanto applicabili alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.

\*\*\*\*\*

